

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 21/01/2021

FATTO

La ricorrente deduce di avere stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., nonché degli interessi corrispettivi calcolati con il criterio *pro rata temporis*, come previsto dal contratto.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

- € 466,80 a titolo di rimborso *pro rata temporis* degli interessi al netto di quanto già rimborsato, o la maggiore o minore somma ritenuta corretta;
- € 114,30 a titolo di rimborso *pro rata temporis* delle commissioni di cui alla lettera A, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta corretta eventualmente anche applicando il criterio di calcolo suggerito dal Collegio di Coordinamento ABF (Decisione n. 26525/2019);
- € 290,87 a titolo di rimborso *pro rata temporis* delle commissioni di cui alla lettera C, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta corretta eventualmente anche applicando il criterio di calcolo suggerito dal Collegio di Coordinamento ABF (Decisione n. 26525/2019).

Con vittoria di spese e interessi dalla data del reclamo.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- di avere già rimborsato alla ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e all'orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'ABF e dal giudice ordinario;
- che la sentenza cd. Lexitor non è applicabile al caso di specie, posto che le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non hanno efficacia fra privati e che la direttiva 2008/48/CE, come reinterpretata dalla sentenza Lexitor, non può nemmeno trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario, preclusa ove risulti *contra legem*, come accadrebbe nel caso di specie;
- che l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza;
- che, inoltre, la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore, e in ogni caso contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;
- che, infine, l'applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili;
- di, in merito alle provvigioni dell'intermediario del credito, trasmettere l'allegato al modulo Secci che descrive le attività dell'intermediario del credito intervenuto, nonché l'accordo distributivo.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*.

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "sentenza Lexitor"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.

A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Per quanto concerne la richiesta degli interessi corrispettivi non maturati calcolati con il criterio *pro rata temporis*, è orientamento condiviso dai Collegi ABF quello secondo cui, in caso di ambiguità della clausola, si applica detto criterio anche per la restituzione della quota di interessi (se oggetto di specifica domanda) ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35 co. 2 del d.lgs. n. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), quando nel modulo Secci allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

Si riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF:

rate complessive	60	rate scadute	41	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	19	TAN	6,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	11,15%					
Commissioni finanziarie (mandataria)				360,96 €	Up front	40,24 €		40,24 €
Commissioni intermediario del credito				918,53 €	Up front	102,41 €		102,41 €
interessi nominali				2.276,23 €	Recurring	720,81 €	254,01 €	466,80 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								609,45 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente, che ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci richieste.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 609,45 (seicentonove/45), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5968 del 05 marzo 2021

rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI